REGIONE LIGURIA

CONSIGLIO REGIONALE

Assemblea Legislativa della Liguria

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

PROGRAMMA ATTIVITA' - ANNO 2014

INDICE

I Programma di attività del Co.Re.Com. Liguria– Anno 2014 - Premessa pag. 3

II Programma di attività per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com. Liguria (articolo 6, Convenzione in tema di comunicazioni, sottoscritta il 19 febbraio 2004) pag. 8

III Risorse finanziarie per l'attuazione del Programma di attività per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com. Liguria pag. 28

IV Programma di attività del Co.Re.Com. Liguria (articolo 14, legge regionale 22 marzo 2013, n. 8) pag. 28

V Risorse finanziarie per l'attuazione del Programma di attività di cui all'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 2013, n. 8 pag. 41

I

PROGRAMMA ATTIVITA' DEL CO.RE.COM. LIGURIA - ANNO 2014

Premessa

Fin dalla loro creazione, i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) hanno rappresentato un soggetto nuovo nel panorama legislativo, non solo italiano, ma anche europeo e internazionale. Questo carattere di novità ed originalità si è manifestato sia a livello strutturale, in quanto i Co.Re.Com. sono stati istituiti con una doppia natura, legati da un lato alle Regioni e dall'altro all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), sia a livello funzionale, dal momento che agli stessi Comitati sono stati assegnati dei compiti di garanzia in ambito locale che sono propri dell'Agcom a livello centrale.

L' articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, riconosce le esigenze di decentramento sul territorio per assicurare le necessarie funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni a livello locale, e a tal fine dispone che, in ambito regionale, siano istituiti i Comitati regionali per le comunicazioni, ai quali sono anche

trasferite le competenze in precedenza svolte dai Comitati regionali radiotelevisivi (Co.Re.Rat.).

Il Co.Re.Com., come precisa la recentissima legge regionale 22 marzo 2013, n. 8, che lo regolamenta:

- è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni;
- ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto regionale, è autorità indipendente di garanzia con funzioni di consulenza e di gestione nei confronti della Regione;
- svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Dal marzo 2004, il Co.Re.Com. Liguria esercita, su delega dell'Autorità la seguente attività delegata:

1. vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale,
2. istruzione e applicazione della normativa in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale,
3. vigilanza sul rispetto della normativa per la pubblicazione e alla diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale,

4. **tentativo di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale.**

Nel 2013, il Co.Re.Com. della Regione Liguria dovrebbe sottoscrivere una seconda convenzione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni[1], finalizzata all'acquisizione di una nuova serie funzioni delegate.

Le nuove funzioni delegate che presumibilmente verranno attribuite al Comitato sono:

- **la definizione delle controversie,**
- **la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale,**
- **la gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.).**

Il Co.Re.Com. Liguria è stato istituito per la prima volta nel 2001 con legge regionale n. 5/2001.[2] Attualmente il Comitato è disciplinato da una nuova legge regionale, approvata nel marzo del corrente anno.[3]

---

[1] Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

[2] Legge regionale 24 gennaio 2001 n, 5: "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)"; modificata ed integrata dalle leggi regionali 13 agosto 2007, n. 26, 12 novembre 2007, n. 35 e 6 giugno 2008, n. 14.

[3] Legge regionale 22 marzo 2013, n. 8: "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)";

L'attuale Co.Re.Com, eletto il 2 luglio 2013, risulta composto da:

1. Alberto Maria Benedetti, Presidente,
2. Christian Moretti Componente,
3. Matteo Ridolfi, Componente.

Subito il nuovo Co.Re.Com. ha individuato quali prioritarie scelte "strategiche" per l'attività del Comitato:

- l'attenzione all'attuazione dei diritti e degli interessi dei cittadini-utenti, avendo come obiettivi la formazione di una "cultura della garanzie" che possa disincentivare condotte commerciali sleali a danno degli utenti nei servizi delle comunicazioni sul territorio regionale;
- l'interesse per il sistema regionale dell'informazione e della comunicazione e le sue trasformazioni, che possono anche essere oggetto di specifici progetti di ricerca e di un programma di incontri con i suoi protagonisti (Concessionaria del servizio radiotelevisivo- Rai, associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive private e con i loro consorzi, associazioni degli utenti, categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato e con i

soggetti collettivi che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione).

Il Co.Re.Com., alla luce dell'esperienza acquisita, in anni di attività, deve caratterizzarsi sempre più come una "Authority" regionale nel campo delle comunicazione nel complesso processo federale di delega delle funzioni.

Rimane il problema nazionale delle risorse economiche e professionali a disposizione dei Co.Re.Com. per l'assolvimento delle funzioni delegate dall'Autorità nazionale e di quelle connesse all'elaborazione delle graduatorie per i contributi ministeriali all'emittenti televisive locali ex art. 45 comma 3 della legge 448/98. Una questione ancora aperta, che tutti i Co.Re.Com. evidenziano come prioritaria nell'attuale contesto economico-sociale.

II

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI AL CO.RE.COM. LIGURIA (ARTICOLO 6, CONVENZIONE IN TEMA DI COMUNICAZIONI, SOTTOSCRITTA IL 19 FEBBRAIO 2004)

1.

Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazioni e utenti in ambito locale.

L'istituzione del servizio di conciliazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata finalizzata alla soluzione dei problemi derivanti dalla liberalizzazione del mercato delle comunicazioni e dalla considerazione che il cittadino-utente dovrebbe essere un "beneficiario" della accresciuta possibilità di scelta dei servizi determinata dalla libera concorrenza.

Sono rimesse alla competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

Gli utenti che intendano agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto sono tenuti a promuovere preventivamente

un tentativo di conciliazione dinanzi al Comitato Regionale per le Comunicazioni, territorialmente competente.

Il Co.Re.Com., con la sua struttura operativa, si pone come "mediatore di interessi", facilitando l'incontro tra le parti e con un intervento *attivo* cerca di porre in essere una soluzione conciliativa, pur non essendo l'arbitro della disputa. La finalità ultima dell'attività di conciliazione è, dunque, quella di consentire il raggiungimento di un'equità sostanziale quando ci si trova di fronte a due soggetti, il cittadino-utente e una società di telecomunicazioni, con posizioni di partenza fisiologicamente squilibrate, a favore del fruitore del servizio.

L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione o di definizione della controversia, o nel corso delle relative procedure può chiedere al Co.Re.Com. Liguria, l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio oggetto della controversia, o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'organismo di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa.

Avviata nel 2004, a seguito della stipula della convenzione Co.Re.Com. – Agcom, l'attività di conciliazione ha conosciuto negli anni un progressivo e rapido trend di

_____ nel numero delle istanze presentate, considerata anche la completa gratuità del servizio e la soddisfazione dimostrata dagli utenti per l'efficace procedura.

Nell'arco degli anni, nonostante l'incremento della mole di lavoro, il Co.Re.Com. Liguria è riuscito a raggiungere una buona operatività, sia a livello di informazione degli utenti sia nella capacità di conclusione delle numerose istanze accolte.

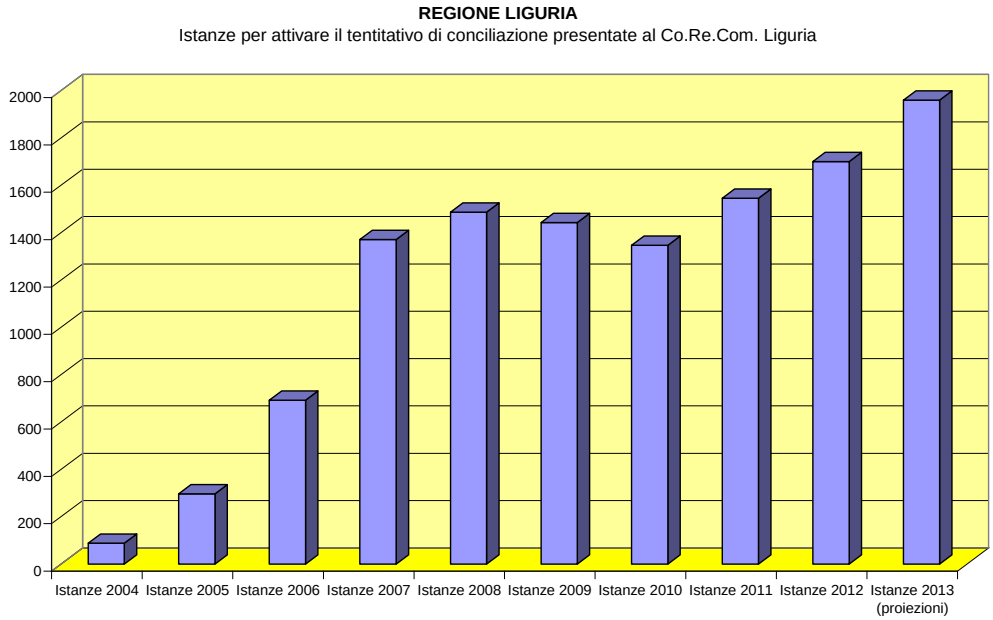

Per l'anno 2014, uno degli obiettivi prioritari, che il Co.Re.Com. Liguria si prefigge, è quello di **mantenere e migliorare i livelli raggiunti rispetto alla tempistica delle istruttorie e all'efficacia dei procedimenti**. Inoltre, nella prospettiva di una **continua ottimizzazione** di questo

fondamentale servizio al cittadino, il Co.Re.Com. intende puntare, con convinzione, alla diffusione capillare sul territorio regionale di un adeguato sistema informativo, che avvicini sempre di più il cittadino ligure, all'attività del Co.Re.Com., è necessario, infatti, che i cittadini sappiano dell'esistenza del Co.Re.Com., per potersi avvalere delle sue competenze.

Altri obiettivi programmatici, per il 2014, sono:

- **facilitare l'accesso** da parte del cittadino [a tale servizio,] all'attività conciliativa, attraverso l'avvio delle collaborazioni già avviate con le Province e con i Comuni liguri, e con altre istituzioni territoriali, anche tramite la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa;
- **sviluppare e implementare procedure di conciliazione sempre più veloci che sfruttino le nuove tecnologie** (ad es. conciliazioni online o tramite videoconferenza).

Il Co.Re.Com. vuole altresì dotarsi di una piattaforma informatizzata per la gestione dei procedimenti di conciliazione e il monitoraggio costante dei dati di attività.

La piattaforma dovrà consentire di superare l'attuale fase "artigianale" di gestione del processo procedimentale delle istanze, presentate al Co.Re.Com. (sia relative alla richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione che relative alle

richieste di provvedimenti temporanei), e garantire, in particolare, che:

- tutte le informazioni relative alla gestione delle istanze, siano inserite un un'unica banca dati;
- tutti coloro che collaborano, all'interno della struttura a supporto del Comitato, abbiano la possibilità di controllare lo stato delle pratiche e di fornire informazioni agli utenti in tempo reale;
- ogni richiesta di conciliazione o di provvedimento temporaneo sia noto il suo iter, i rinvii e l'esito;
- sia possibile generare automaticamente lettere di convocazione, provvedimenti istruttori, eventuali calendari, con notevole risparmio anche di tempo e di risorse umane;
- sia possibile l'invio delle comunicazioni in tempi rapidi e con modelli standard;
- sia possibile l'elaborazione di report e statistiche complesse e particolareggiate, rispetto a quello oggi prodotte, finalizzate a fornire periodicamente l'andamento dell'attività, anche con finalità di verifica e

Nel 2014 il Co.Re.Com., in occasione del decennale dell'attività di conciliazione, intende presentare i risultati della propria attività conciliativa, dal 2004 al 2013, proponendo un momento di riflessione, anche critica, che coinvolga l'Autorità, gli altri Co.Re.Com., le Associazioni dei consumatori, gli Ordini degli avvocati, sull'attività di conciliazione svolta dal Comitato, nei primi 10 anni di attività; in quell'occasione, si ritiene opportuno proporre anche i risultati di uno studio, che evidenzi le principali criticità che emergono nel rapporto tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti.

2.

Vigilanza nella materia della tutela dei minori, con riferimento al settore radiotelevisivo locale.

L'Agcom ha delegato ai Co.Re.Com. la funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale.

La delega coinvolge il Comitato sia nella fase di monitoraggio (vigilanza attiva), sia nella fase di raccolta delle segnalazioni di utenti, associazioni e organizzazioni che intendano segnalare presunte violazioni della normativa che disciplina la materia relativa al rapporto tra i minori e la programmazione radiotelevisiva locale (vigilanza passiva).

Con l'acquisizione delle deleghe di seconda fase, operativamente, l'esercizio delle delega rientrerà nella più ampia delega in materia di: "Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale", di cui si riparlerà a pag. 20.

3.

Istruzione e applicazione della normativa in materia di esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale

Il diritto di rettifica consiste nella facoltà da parte dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto alle notizie pubblicate.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo locale, il Co.Re.Com. può attivarsi a seguito di denunce, garantendo ai soggetti di cui siano state diffuse immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni contrari a verità da parte di una radio o una televisione la possibilità di richiedere all'emittente, privata o pubblica, la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto all'affermazione che vi ha dato causa.

Questa funzione, d'estrema importanza per l'attuazione dei principi costituzionali, è ancora poco conosciuta e il Co.Re.Com. si propone di potenziarne la conoscenza da parte del pubblico mediante idonee iniziative.

4.

Vigilanza sul rispetto della normativa per la pubblicazione e alla diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa in ambito locale.

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha proceduto ad approvare un nuovo Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Il Regolamento Agcom definisce i mezzi di comunicazione di massa come i mezzi destinati al grande pubblico attraverso cui è possibile la pubblicazione o la diffusione di contenuti ad una pluralità indeterminata di destinatari. In particolare, si individuano tra i mezzi di comunicazione di massa, [….] le "*edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici*" […].

La regolamentazione Agcom si applica ai sondaggi d'opinione e ai sondaggi politici ed elettorali che sono pubblicati o diffusi sui mezzi di comunicazione di massa nell'ambito di un servizio di media audiovisivo o radiofonico ovvero di edizioni cartacee o elettroniche di quotidiani o periodici.

L’articolo 3 del Regolamento in oggetto contempla l’obbligo di diffusione di sondaggi corredati da *Nota informativa*. Tale obbligo spetta al mezzo di comunicazione di massa, che riceve le informazioni dal soggetto realizzatore, responsabile, quindi, del suo contenuto.

Al Co.Re.Com. è delegata la funzione di vigilanza sul territorio di competenza nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa in ordine agli adempimenti connessi alla nota informativa, permanendo in capo all’Autorità l’attività di verifica sul rispetto, da parte dei soggetti realizzatori di sondaggi, delle prescrizioni contenute nel Regolamento.

5.

Deleghe di seconda fase

Dal 2014 è ragionevole ipotizzare che il Co.Re.Com. gestirà nuove funzioni delegate, a seguito della sottoscrizione di una nuova Convenzione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le nuove funzioni delegate al Comitato sono:

1. la definizione delle controversie,
2. la vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale,
3. la gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.).

5.1. - Definizione delle controversie.

La definizione delle controversie, così come stabilite dall'**art. 2 della delibera Agcom n. 173/07/CONS**[4] rappresenta una delega particolarmente importante, costituendo la seconda fase del procedimento di conciliazione nei contenziosi tra utenti e gestori di telefonia e di telecomunicazioni.

[4] Delibera n. 173/07/CONS, "Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti", e successive modificazioni.

Il procedimento di definizione può essere attivato da una delle due parti che hanno tentato una soluzione conciliativa che ha avuto esito negativo. Tale procedura è alternativa al ricorso giurisdizionale e si conclude con un provvedimento decisorio che ha valore vincolante tra le parti al pari di una sentenza.

L'attività verrà espletata nel rispetto dei criteri direttivi e delle modalità attuative dell'Autorità, anche attraverso linee-guida e specifici atti di indirizzo e dei termini procedimentali indicati nelle delibere Agcom.

5.2. - Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale.

L'Agcom delega al Co.Re.Com. di svolgere attività di ricerca e monitoraggio nei vari ambiti attinenti alle tematiche di propria competenza che riguardano:

- il rispetto degli obblighi di programmazione;
- la pubblicità;
- il pluralismo politico istituzionale e socio-culturale;
- la garanzia dell'utenza;
- la tutela dei minori.

Nello svolgere le sue funzioni di vigilanza, il Co.Re.Com. procede anche con la fase istruttoria finalizzata

all'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori da parte dell'Agcom in caso di violazioni della normativa vigente. L'ammontare della sanzione amministrativa è determinato nel suo minimo e nel suo massimo e viene poi quantificato in sede di adozione del provvedimento in base alle valutazione del caso.

L'avvento del digitale terrestre televisivo, con la sua conseguente moltiplicazione dei canali di trasmissione e dei programmi anche a livello locale, determina la necessità di implementare nuovi strumenti e tecnologie perché l'attività di monitoraggio venga espletata in maniera puntuale ed efficiente.

L'attività di vigilanza dovrà realizzarsi attraverso i monitoraggi tematici relativi alle aree d'indagine previste dalle Linee Guida Agcom:

a) Area Tutela dei minori

Il monitoraggio consiste nella rilevazione dell'eventuale messa in onda da parte delle emittenti locali di programmi non rispondenti alle norme poste a tutela dei minori. Particolare attenzione viene rivolta ai programmi che impiegano i minori di 14 anni, al fine di accertare che non ne vengano lese la dignità personale, l'immagine, l'integrità psicofisica e la privacy. Viene inoltre rilevata la messa in onda di programmi che sono in contrasto con le disposizioni

a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione “Tv e Minori” e dal Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva “Codice media e sport”.

L’attività di analisi del Co.Re.Com. si concentra particolarmente sui programmi diffusi in “fascia protetta” (16.00 - 19.00) e nella fascia oraria della “televisione per tutti” (07.00 - 22.30). Tiene conto inoltre della possibile messa in onda di trasmissioni a carattere pornografico in fascia oraria notturna.

La definizione del campione avverrà sulla base dei criteri generali definiti dall’Agcom, che prevedono una sessione annuale di monitoraggio, su 24 ore e per sette giorni, su un campione pari al 30% delle emittenti televisive locali rilevate in sede di approvazione dell’Accordo Quadro 2008. La selezione del campione, in accordo con gli indirizzi di Agcom, sarà operata dal Comitato tenendo conto delle specificità del territorio regionale.

b) A rea Garanzia dell’utenza

Il monitoraggio mira ad accertare l’eventuale messa in onda di programmi ritenuti in violazione delle norme poste a tutela degli utenti. Particolare attenzione sarà dedicata alla verifica del rispetto del divieto di messa in onda nella fascia oraria 7.00 – 23.00 delle telepromozioni dei servizi di

astrologia, cartomanzia, gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari.

c) Area Obblighi di programmazione

Il monitoraggio consiste nell'accertamento che le emittenti televisive conservino correttamente la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi, come previsto dall'art. 2, comma 5, della L. 6 agosto 1990, n. 223.

La definizione del campione avverrà sulla base dei criteri generali definiti dall'Agcom, che prevedono una sessione annuale di monitoraggio, su 24 ore e per sette giorni, su un campione pari al 30% delle emittenti televisive locali rilevate in sede di approvazione dell'Accordo Quadro 2008. La selezione del campione, in accordo con gli indirizzi di Agcom, sarà operata dal Comitato tenendo conto delle specificità del territorio regionale.

d) Area Pluralismo

Il monitoraggio mira a verificare il rispetto del pluralismo politico-istituzionale, che è specificatamente riferito ai soggetti politici ed istituzionali, tutelato ai sensi delle leggi n. 28/2000, n. 313/2003 e delle delibere di attuazione dell'Autorità, e del pluralismo socio-culturale, che è riferito alla presenza nella programmazione dei soggetti

rappresentanti le diverse opinioni e tendenze sociali, culturali, religiose e politiche.

Il monitoraggio si svolgerà durante le campagne elettorali previste nel 2014.

e) Area Pubblicità.

Il monitoraggio prevede la verifica del rispetto delle regole sulla trasmissione di spot pubblicitari all'interno della programmazione delle emittenti televisive locali. Il sistema di rilevazione utilizzato e il metodo di campionamento sono analoghi a quelli previsti per gli obblighi di programmazione.

La realizzazione delle attività potrebbe richiedere l'affidamento di parte dei servizi di rilevazione dei dati a soggetti esterni specializzati.

5.3. - Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.).

Il Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) è un registro unico, adottato dall'Agcom con la finalità di garantire la trasparenza degli assetti proprietari di tutte le società ed imprese che operano nel campo delle comunicazioni, rendendoli pubblici, con l'obiettivo di garantire l'applicazione delle norme del settore come quelle concernenti la disciplina anticoncentrazione, la tutela del

pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per la partecipazioni di società esterne.

L'iscrizione al ROC costituisce un prerequisito per l'accesso a benefici per le attività editoriali previsti da leggi nazionali ed è obbligatoria per i seguenti soggetti:

- gli operatori di rete;
- i fornitori di contenuti/fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici;
- i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione;
- le imprese concessionarie di pubblicità;
- le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
- le agenzie di stampa a carattere nazionale;
- gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- i soggetti esercenti l'editoria elettronica;
- le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica.

Con questa delega l'Autorità ha affidato al Co.Re.Com. le attività riguardanti:

- l'istruttoria dei **procedimenti di iscrizione** verificando l'esistenza dei requisiti richiesti;

- **l'aggiornamento del Registro** mediante la gestione delle numerose informazioni fornite da tutti i soggetti tenuti all'iscrizione e riguardanti, ad esempio, assetti societari, eventuali partecipazioni di controllo o situazioni di collegamento di cui all'art. 2359 c.c., oppure trasferimenti di proprietà e sottoscrizioni rilevanti ai fini del rispetto nella normativa antitrust;
- il **rilascio delle certificazioni** di iscrizione al Registro.

Il Comitato si attiverà, con tutte le sue energie, per il potenziamento della propria struttura amministrativa e tecnica a supporto dell'attività delegata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con l'obiettivo di pervenire ad un assetto organizzativo adeguato a mantenere elevati livelli di efficacia ed adeguatezza nell'erogazione di servizi alla comunità regionale.

III

Risorse finanziarie per l'attuazione del Programma di attività, per l'anno 2014, per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com. Liguria

Le risorse assegnate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com. Liguria, per la gestione delle deleghe di prima e seconda fase, ammontano, per il 2014 a euro **82.403,23,** di cui **31.378,15**, per le deleghe di seconda fase.

IV

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ DEL CO.RE.COM. LIGURIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 15, DELLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 2013, N. 8

Il Co.Re.Com. esercita come funzioni proprie quelle individuate dall'articolo 12 della legge istitutiva del Comitato[5]:

a) vigila, nel periodo elettorale, sull'applicazione della normativa in materia di parità di accesso e svolge gli adempimenti previsti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) svolge le attività istruttorie necessarie con predisposizione della graduatoria per l'attribuzione e l'erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali che il Ministero competente assegna annualmente ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) svolge attività di indagine, studio e ricerca in materia di informazione e comunicazione in ambito regionale;

d) formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, o

---

[5] Legge regionale 22 marzo 2013, n. 8: "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)";

esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.

Con legge regionale 1 agosto 2008, n. 26 "*Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria*", e con la legge regionale 10 novembre 2009 n. 52 "*Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere*", sono state attribuite al Co.Re.Com della Liguria competenze in materia di rilevazione dei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o identità di genere della persona.

1.

Attività istruttorie e di controllo relative all'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Si tratta dell'applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28[6] così come modificata dalla legge n. 313/2003[7], dal Codice di autoregolamentazione delle emittenti private locali e integrata per ciascuna elezione da specifiche delibere di attuazione emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ai Co.Re.Com. sono affidati compiti di istruttoria sugli spazi resi disponibili dalle emittenti radiotelevisive e sulle domande presentate dai soggetti politici, la determinazione e la ripartizione dei messaggi autogestiti gratuiti da

---

[6] Legge 22 febbraio 2000, n. 28: "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali".

[7] Decreto Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004: "Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'articolo 11quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313".

trasmettere (con il relativo sorteggio), il calcolo delle somme da rimborsare alle emittenti, per la trasmissione dei predetti messaggi.

Inoltre, particolarmente delicate sono le funzioni di controllo, che possono anche ricomprendere l'eventuale monitoraggio delle trasmissioni, l'istruttoria su eventuali violazioni rilevate autonomamente o segnalate da soggetti esterni, la ricerca di accordi in caso di contenziosi e una attività di informazione alle emittenti locali in ogni fase della campagna elettorale. Tali attività riguardano, per alcuni aspetti, anche il periodo non elettorale.

2.

Contributi alle emittenti televisive locali

Tra le funzioni proprie, ogni anno al Co.Re.Com. spetta l'elaborazione della graduatoria per la ripartizione dei contributi stanziati a sostegno dell'emittenza televisiva locale, ai sensi della **legge 23 dicembre 1998 n. 448**[8] e del **Decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292**.

Ogni anno il Ministero per lo Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni emana uno specifico bando per la concessione dei contributi alle emittenti televisive locali, previsti dall'art. 45, c.3 della legge 448/19986. Tale bando è emanato sulla base del D.M. 5 novembre 2004, n. 292[9], che affida al Co.Re.Com. le seguenti funzioni:

• diffusione del Decreto concernente il bando;

• ricezione delle domande di assegnazione dei contributi;

---

[8] Legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".

[9] Decreto 5 novembre 2004, n.292, "Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448" e successive modifiche e integrazioni.

• accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo sulla base si una attività istruttoria comprendente la verifica dei dati inerenti al personale e al fatturato, l'esame analitico dei bilanci aziendali, il riscontro delle dichiarazioni rese dalle emittenti;

• attribuzione punteggi alle emittenti risultate ammissibili;

• predisposizione della graduatoria per la ripartizione del contributo tra le emittenti ammesse, mediante l'adozione di una specifica delibera;

• pubblicazione della graduatoria e sua trasmissione al Ministero competente (entro trenta giorni dall'approvazione) e alle emittenti che hanno presentato domanda.

3.

Accesso radiotelevisivo

In ottemperanza alla legge n. 103/1975[10], è prevista la possibilità, per i soggetti collettivi organizzati[11], di accedere ai programmi RAI a diffusione regionale per svolgere attività di comunicazione attraverso le trasmissioni autogestite. Dette trasmissioni vengono realizzate in modo autonomo o con il supporto tecnico, gratuito, della sede regionale della RAI. Le modalità di accesso alle trasmissioni televisive della Rai regionale sono disciplinate da un regolamento approvato dal Co.Re.Com..

Nel 2014 l'attività del Co.Re.Com. si caratterizzerà per promuovere questa possibilità presso la più ampia platea dei soggetti richiedenti, L'obiettivo è di portare a conoscenza dei cittadini liguri le diverse attività svolte dai soggetti ammessi alle trasmissioni, favorendo l'impegno dei giovani verso la solidarietà e la sussidiarietà.

---

[10] Legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"

[11] Associazioni di rilevante interesse sociale, culturale, professionale, ecc.; gli enti locali, i gruppi etnici e linguistici, le confessioni religiose, i partiti, i sindacati e le altre forme di associazioni rappresentative).

4.

Progetto “Minori e multimedialità”

Il Comitato regionale per le comunicazioni ha dato vita da alcuni anni al progetto “**Minori e multimedialità**”, per analizzare il rapporto che giovani e adolescenti intrattengono i media in generale ed, in particolare, con internet, telefonia, videogiochi, ecc.), contribuendo alla ricerca di interventi che possano contribuire a migliorarne e qualificarne il rapporto di fruizione.

Il Co.Re.Com., accanto all’attività di studio e di ricerca, desidera attivare iniziative finalizzate a:

- **contrastare la diffusione di contenuti illegali e pericolosi per i minori (es. pedopornografia) attraverso i New Media (in particolare internet e cellulari);**
- **promuovere un ambiente sicuro online;**
- **incoraggiare azioni di sensibilizzazione ad un utilizzo sicuro dei Media e dei New Media su larga scala rivolte in particolare a giovani e adulti - genitori ed insegnati.**

Sulla base dell’esperienza acquisita, il Co.Re.Com. Liguria, desidera attivare anche iniziative **di** ***media education*** indirizzata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, un’attività, educativa e didattica, finalizzata a sviluppare nei

giovani una informazione e comprensione critica circa la natura e le categorie dei media, le tecniche da loro impiegate per costruire messaggi e produrre senso, i generi e i linguaggi specifici. In particolare la televisione, compresa la televisione locale, rappresenta il mezzo di comunicazione di massa che ha oggi raggiunto il maggior grado di pervasività e di diffusione; la televisione interpreta quotidianamente il mondo, strutturandone e presentandone i contenuti (registra i fatti, accumula informazioni, propone storie) molto spesso secondo le regole dell'agenda setting del gatekeeper. Come primo passo per acquisire una maggiore conoscenza critica dei media, e in particolare della televisione, da parte del pubblico giovanile, si può individuare l'acquisizione di conoscenze teoriche e tecniche sul funzionamento delle diverse fasi del processo produttivo (compresa, in particolare, la produzione della "notizia") finalizzate alla "costruzione" e gestione del proprio palinsesto televisivo. Per questi motivi si ritiene utile dare vita ad iniziative di *media education*, indirizzate alle scuole secondarie di primo e secondo grado della Liguria, finalizzate a conoscere il funzionamento tecnico ed organizzativo di una televisione, attraverso l'ausilio di materiale informativo, lezioni condotte da esperti e visite guidate agli studi televisivi.

5.

Disabilità e media

Nel corso di questi anni il Co.Re.Com. ha rafforzato la convinzione che le persone con disabilità sono sottorappresentate nei media, compresi quelli locali, e che il numero di disabili impiegati nel settore radiotelevisivo è generalmente molto basso. Inoltre i mezzi di comunicazione hanno un impatto significativo sulla società, e giocano un ruolo prioritario nella promozione del cambiamento dei comportamenti e nel modo in cui la società percepisce la realtà, compreso il mondo della disabilità. Le persone con disabilità rappresentano una vasta parte del pubblico dei media, con proprie peculiari esigenze sia per quanto riguarda i contenuti sia per quanto riguarda le modalità della fruizione della programmazione trasmessa.

In quest'ottica l'industria dei media, compresi quelli locali, dovrebbe aprirsi maggiormente alle tematiche legate alla disabilità in maniera più efficace, procedendo alla promozione di cambiamenti nel settore dei media, in modo particolare per:

- migliorare la rappresentazione e l'inclusione delle persone con disabilità;

- aumentare la copertura di tematiche che specificatamente riguardano i disabili e le loro famiglie;
- promuovere immagini positive di disabili, che non siano basate sulla carità o sull'approccio medico, ed evitare stereotipi negativi;
- incoraggiare la stretta cooperazione tra persone disabili e le organizzazione che le rappresentano, e tra i media che già si occupano di disabilità e l'industria dei media;
- incrementare il numero delle persone disabili impiegate nell'industria dei media (in particolare ai livelli professionali);
- assicurare l'accessibilità per le persone disabili ai servizi dei media

Nel 2014 il Co.Re.Com., in collaborazione con la Consulta regionale per la Tutela dei diritti della Persona Handicappata, intende analizzare ed approfondire le problematiche connesse al rapporto “disabilità e media”, al fine di definire delle linee strategiche da sottoporre alle istituzioni e ai media.

6.

Consultazione e collaborazione con soggetti esterni

Nell'esercizio delle sue funzioni il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.

Il Co.Re.Com. della Liguria si impegnerà ancor più nel favorire contatti e scambi con i Comitati di altre Regioni nell'ambito del Coordinamento Nazionale dei Presidenti.

Il Co.Re.Com. si attiverà per mantenere rapporti periodici con la sede regionale della Concessionaria del servizio radiotelevisivo, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive private e con i loro consorzi, con le associazioni degli utenti, con tutte le categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato e con i soggetti collettivi che operano nel campo delle comunicazioni e dell'informazione.

Per dare operatività a questo impegno è prevista l'approvazione di un apposito **regolamento** che dovrà definire modalità e procedure di queste consultazioni e

partecipazioni di soggetti esterni all’attività propria e delegata del Comitato.

7.

Comunicazione esterna.

Nel corso del 2014 il Co.Re.Com. dovrà compiere un salto di qualità nella propria attività informazione e comunicazione esterna considerata d'importanza strategica.

Al di là di una continua e sistematica produzione di informazioni relative all'attività istituzionale del Comitato, si tratta di curare con la massima attenzione la diffusione dei risultati delle indagini, delle ricerche e dei monitoraggi eventualmente realizzati, di individuare con precisione i canali informativi da utilizzare al fine di valorizzare le iniziative intraprese (anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti, Wikipedia, Youtube, Facebook, ecc.)

Occorrerà migliorare le *performances* relative alla pubblicizzazione della propria attività. Particolare importanza rivestirà, a questo proposito, la predisposizione di una campagna informativa utilizzando ogni strumento informativo, interno ed esterno alla Regione, che è possibile utilizzare volta a far conoscere ai cittadini liguri nel suo insieme ruolo, funzioni e opportunità derivanti dalle deleghe

che il Co.Re.Com. esercita per conto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nel quadro della centralità attribuita dal Co.Re.Com. alle nuove tecnologie, dovrà essere rivisto completamente il sito web istituzionale (attualmente il Comitato. è dotato di una serie di pagine sul sito web della Regione Liguria).

Il nuovo sito del Co.Re.Com. non dovrà solo avere una grafica più accattivante! Ma dovranno essere ridefiniti e migliorati i contenuti informativi e garantita una completa interattività da parte dell'utenza, nei rapporti con il Comitato.

V

Risorse finanziarie per l'attuazione del Programma di attività, per l'anno 2013, di cui all'art. 14 legge regionale 22 marzo 2013, n. 8.

Per lo svolgimento dell'attività programmatica il Co.Re.Com. ha individuato un fabbisogno finanziario, per l'attuazione del programma di attività 2014, di euro 40.000,00.